

CORTE COSTITUZIONALE

Atto di costituzione della parte in causa

- 14 - C - 00155 -

N. 113/13 Ordinanza (Atto di promovimento) del 21
gennaio 2014 emesso al Tribunale di Firenze nella causa
civile

Bergamini c/Rep.Fed.Tedesca e Pres. Consiglio d. Min.

Il Sig. Dulio BERGAMINI, attore della causa originaria
Trib. di Firenze N.R.G. 14049/2011 codice fiscale
BRGDLU21A18D548V, nato il 18.1.1921 a Ferrara,
rappresentato e difeso dal Rechtsanwalt–Avvocato Dr.
Joachim Lau c.f. LAUJHM45P23Z112L con studio a
Firenze, Via delle Farine 2, Fax: 0575 592243, Pecmail:
jolau@pec.it domiciliato presso l'avv. Claudio
Giangiacomo in Viale Circonvallazione Trionfale n. 1 ,
00195 Roma come da procure speciali a margine del
presente atto (si chiede di effettuare le comunicazioni
sul FAX 0575-592243)

premette:

Con atto di citazione del 10.10.2011 notificato per via
diplomatica l'attore conveniva in giudizio la Repubblica
Federale Tedesca chiedendo la condanna al risarcimento
dei danni da lui patiti nel corso della seconda guerra
mondiale per essere stato questi catturato sul territorio
italiano da forze militari tedesche il 9 settembre 1943 a
Verona, nell'ospedale dove era ricoverato, dal quale fu
deportato in Germania per essere adibito al lavoro
forzato, per esser segregato nel campo di concentramento
di Zeitz, uno dei sottolager di Buchenwald, prima di esser
trasferito nel campo di Hartmannsdorf Stammlager IVF e
poi ancora a Granschutz dove veniva liberato dagli alleati
alla fine della guerra.

Spiegava l'attore che dopo l'armistizio e l'occupazione
dell'Italia meridionale su ordine dello stesso OKW –
Oberkommando der Wehrmacht capeggiata da Hitler il

Deutsche Reich catturava circa 750.000 uomini e li deportava in Germania per costringergli di lavorare nell'industria bellica o nel servizio militare, atti esplicitamente vietati dal diritto internazionale e dal diritto tedesco. (Vedi allegato n. 1 ordine del OKW del 20.9.2043) .

Inoltre il generale Rommel emanava l'ordine del 1.10.1943 in cui si legge (vedi Lutz Klinkhammer, l'occupazione tedesca in Italia 1996 Torino : pag. 95 (485) : *“Qualora gli uomini italiani non abbiano più la possibilità di combattere con le armi per la libertà e l'onore della loro patria , hanno il dovere di impegnare in questa lotta la loro capacità di lavoro “*,.... perciò si ordina” : *“Tutti gli uomini abili al lavoro delle classi 1910-25 secondo le disposizioni delle autorità competenti devono lavorare in settori di lavoro di importanza bellica oppure nel grande Reich tedesco “*

Nell'agosto 1944 il governo del Reich modificava lo status giuridico degli internati militari italiani in lavoratori civili obbligati (allegato 2)

In 1951 -1953 durante la Conferenza di Londra sui debiti del Reich il governo di Adenauer riconosceva nel rispettivo Accordo di Londra , Allegato n.IV articolo 1 ,4 ,31 e 15 , il diritto al risarcimento e il diritto di adire un giudice *competente secondo il rapporto giuridico esistente* , sia in Germania sia in un paese creditore come l'Italia , per i *“crediti pecuniari inerenti a scambi internazionali ...e.....di servizi, e crediti pecuniari di carattere analogo, scaduti prima dell'8 maggio 1945 in confronto di debitori privati e pubblici“* tedeschi anche rispetto al risarcimento dei danni (Schadenersatzansprüche) patiti al momento della prestazione di servizi. (Allegato 3)

Il tentativo negli anni cinquanta di alcuni cittadini italiani di ottenere un risarcimento dinanzi alla giustizia tedesca dopo l'Accordo di Londra per i danni dell' lavoro coatto viene contrastato dalla Cassazione Tedesca con un'interpretazione discutibile, riteneva la Corte che il diritto al risarcimento per il lavoro coatto fosse una questione di *riparazione bellica* e quindi azionabile soltanto in seguito alla riunificazione tedesca ex articolo 5 comma 2 e 4 dello stesso Accordo di Londra in palese contrasto con l'allegato VIII e Art.2 del Londoner Schuldenabkommen (in seguito: LSCHABK) .

Dopo la riunificazione tedesca avvenuta in data 15.3.1991 il Governo Tedesco, il suo legislatore e le sue corti cercavano riparo dalle richieste risarcitorie con l'aiuto dell'articolo 7 del Reichsbeamtenhaftungsgesetz del 22.5.1910 negando il diritto al risarcimento a danno dello stato tedesco perché i crediti sarebbero prescritti, non azionabili dal singolo cittadino straniero e/o comunque soprattutto non esistenti in mancanza di reciprocità tra l'Italia e la Germania e con la errata asserzione che l'Italia abbia rinunciato in art 77 co.4 del Trattato di Parigi del 1947 a tutte le pretese dei cittadini italiani.

Tale posizione elaborata 56 anni dopo la cattura dell'attore era fondata sulla perizia prodotta dopo l'incarico del governo tedesco dal rinomato Professore del diritto internazionale umanitario, Christian Tomuschat, futuro difensore della Germania dinanzi alla Corte Internazionale. Egli ribadiva incomprensibilmente la liceità della deportazione e del lavoro coatto –sapendo che la Convenzione di l'Aja del 1907 ammette soltanto il lavoro dei prigionieri di guerra per la propria manutenzione e dei loro campi di detenzione e vieta esplicitamente il lavoro per l'industria bellica . Comunque il Prof Tomuschat escludeva i cittadini italiani da qualunque beneficio in base al diritto tedesco (Vedi allegato n. 4)¹, applaudito dalla giurisprudenza tedesca che escludeva di conseguenza l'azionabilità del presente credito risarcitorio.

L'odierno attore doveva quindi chiedere i danni della sua deportazione dinanzi ad un tribunale italiano.

La convenuta si è costituita in giudizio n.r.g. 14049/2011 Trib. di Firenze eccependo il privilegio di immunità giurisdizionale e chiamando in giudizio la Presidenza del Consiglio con riferimento all'art. 2 co.2 dell'Accordo di Bonn del 2.6.1961 per il regolamento di alcune questioni di carattere economico e finanziario² (Vedi CD-Rom normativa internazionale .)

Il fatto che i comparenti potevano chiedere un risarcimento soltanto dopo 67 anni era dovuto anche all'art 18 del Trattato di Pace 47 e alla sopra menzionata moratoria in art. 5 co.2 dell'Accordo di Londra sui debiti del Reich che la convenuta aveva concordato con gli alleati, vincitori della 2. Guerra Mondiale e che anche l'Italia ha dovuto rispettare.

Al momento della proposizione della presente domanda dinanzi al Trib. Di Firenze , nell'ottobre 2011 il giudice italiano era competente a decidere in base all'orientamento giurisprudenziale – sentenza Ferrini 5044/2004 e art 5 cpc in collegamento con l'articolo 18 e 20

¹ Leistungsberechtigung der Italienischen Militärinternierten nach dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"? Rechtsgutachten, erstattet von Professor Dr. Christian **Tomuschat**, Berlin, 31. Juli 2001) pagina 29).
„Weder das eine noch das andere trifft bei den IMI zu, die sich nach den Regeln des jus in bello rechtmäßig in Deutschland befanden und nach dem Genfer Abkommen von 1929 – mit Ausnahme der Offiziere - auch verpflichtet waren, im Dienste und nach Anweisungen der Gewahrsamsmacht Arbeit zu leisten.“

²
“ Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette.

cpc (*locus commissi delicti*) ed in base all'art. 15 dell'allegato n. IV dell'Accordo di Londra.

In corso di causa è stata pubblicata la sentenza del 3.2.2012 della Corte Internazionale di Giustizia dichiarando che l'Italia avrebbe violato l'immunità dello stato tedesco. In data 29.1.2013 è stata pubblicata la legge n. 5/2013 la quale ha adottato ed introdotto con effetto retroattivo il principio della sentenza internazionale nell'ordinamento interno italiano. Con la stessa legge la Repubblica Italiana ha aderito alla Convenzione ONU sull'immunità degli stati del 2004 ancora non entrata in vigore e che altrettanto in art.4 vieta un suo effetto retroattivo della convenzione. La convenzione stabilisce altrettanto che uno stato estero può rinunciare esplicitamente ed implicitamente alla sua immunità giurisdizionale. Fino ad oggi (17.7.2014) la convenuta , la Repubblica Federale Tedesca non ha ratificato , aderito , approvato o dichiarato in qualsiasi modo il suo consenso.

La legge 5/13 stabilisce in Art. 3. (Esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia) :

1. Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo.

2. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile.

L'attore, da parte sua, ha contestato la difesa avversaria riaffermando la sussistenza della competenza giurisdizionale, anche

indipendentemente dalla sentenza della Corte Internazionale e della relativa Legge 5/13 , sia perché questa legge deve essere applicata ed interpretata in *rispetto del diritto internazionale generalmente riconosciuto* (preambolo della UN-convention 2004) , sia che la legge non deve essere applicata alle cause pendenti prima della sua entrata in vigore e soprattutto in rispetto dei trattati internazionali firmati a favore dell' attore e ratificati in Italia, come p.e. l'Accordo di Londra del 1953 , del Trattato di trasferimento (Überleitungsvertrag) o del trattato di pace 47 , sia perché la nuova legge lede i diritti fondamentali dell' attore e quindi sarebbe in contrasto con gli articoli 2, 10, 11 , 24 e 117 della Costituzione e quindi chiedeva il Tribunale di rimettere la causa alla Corte Costituzionale per dichiarare incostituzionale la legge n. 5/13 in quanto limita il diritto del componente di adire un giudice. Tale limitazione del diritto costituzionale sebbene previsto da una legge deve comunque rispettare il contenuto essenziale dell'art. 24 Cost.; la nuova legge deve altrettanto rispettare il principio di proporzionalità e ragionevolezza e poteva soltanto essere legittimamente messo in opera laddove queste limitazioni al diritto fondamentale di chiamare un giudice siano necessarie e rispondano effettivamente alla finalità di un interesse generale, riconosciuto in un ordinamento democratico e/o per proteggere i diritti e le libertà altrui , (vedi anche ex art. 52 Carta Nizza) .

Diversi giudici italiani (trib. di Brescia , Dott. Bennini , Corte di Cassazione Sen.n. 1163/13 , Trib di Firenze Dott , Calvani) in applicazione della nuova legge dichiaravano inammissibili delle domande analoghe .

In data 21.1.2014 il Tribunale di Firenze, Dott. Minniti ha emesso l' ordinanza n. 113/14 con il seguente dispositivo:

“In definitiva il giudice ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale , in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione:

1) della norma prodotta nel nostro ordinamento dal recepimento , ai sensi dell'art. 10 primo comma Cost., della consuetudine internazionale nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, “iure imperii” dal Terzo Reich, almeno in parte nello Stato del giudice adito;

2) dell'art. 1 della legge 848 del 17 agosto 1957, nella parte in cui recependo l'art. 94 dello Statuto dell'Onu, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione di cognizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi "iure imperii" dal Terzo Reich nel territorio italiano;

3) dell'art. 1 della legge 5/2013 nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione di cognizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi "iure imperii" dal Terzo Reich nel territorio italiano. Tutte norme la cui legittimità costituzionale rileva autonomamente nel presente giudizio perché aventi ad oggetto precetti che anche singolarmente presi sarebbero idonei ad escludere il potere giurisdizionale dell'odierno giudicante. Dunque solo la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di uno di essi farebbe venir meno la rilevanza degli altri.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11.3.1953 n.87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione:

1) della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento , ai sensi dell'art. 10 primo comma Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza 3.2.2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito , "iure imperii" dal Terzo Reich;

2) dell'art. 1 della legge 848 del 17 agosto 1957, nella parte in cui recependo l'art. 94 dello Statuto dell'Onu, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi "iure imperii" dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano;

3) dell'art. 1 della legge 5/2013 nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi "iure imperii" dal Terzo Reich nel territorio italiano. "

A. Il contro limite costituzionale rispetto all'art 10 Cost. il quadro normativo

Art.134 Cost.: La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti , aventi forza di legge dello Stato
Art. 23 L.n. 87/53 : Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti ...possono sollevare questione di legittimità costituzionale
Art 2. Cost. : La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (4, 13 ss., 21, 24) sia come singolo sia nella formazione sociale...
Art 24 Cost. : Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi .
Art. 10 Cost.: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto Internazionale generalmente riconosciute .
Art.11 Cost. Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo .
Art 117 Cost.: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato Nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .
Art, 1 Carta ONU : I fini delle Nazioni Unite sono:.....
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione
ART. 55 Carta ONU : Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basati sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodeterminazione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:
c)il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
ART. 47 Carta dei diritti Fondamentali europei
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. ...
ART. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966
Tutti sono uguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile.
Preambolo della United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property , 2004 :
The States Parties to the present Convention
Affirming that the rules of customary international law continue to govern matters not regulated by the provisions of the present Convention,

A partire dalla Conferenza di San Francisco del 26 giugno 1945 e come risposta alle gravi violazioni dei diritti fondamentali e dei diritti dell'uomo da parte della convenuta, di cui l'attuale attore/comparsante era stato vittima insieme ad altri 14.000.000 deportati e lavoratori forzati, di cui sono morti 11.000.000 nel territorio della Germania, la comunità internazionale era d'accordo di non abbandonare più il destino giuridico dell'individuo umano alla volontà arbitraria di uno stato singolo che come nel caso della convenuta sotto un governo criminale coscientemente aveva abbandonato il rispetto per i diritti fondamentali e i diritti dell'uomo. E pertanto gli stati si sono obbligati in Art.1 comma 3 e Art.55 lett.c della Carta Onu di rispettare ed osservare universalmente i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione di cui fa parte anche il diritto di adire un giudice ex art 14 del Patto per i diritti politici e civili del 19.12.1966 ratificato in Italia è dallo stesso Stato tedesco. Il diritto al giudice è diventato il cardine nel sistema internazionale per l'osservanza dei diritti dell'uomo, (Vedi risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU n. 60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 3). Pertanto non può essere evitato il conflitto tra la sovranità ed il suo relativo derivato, il privilegio di immunità giurisdizionale là dove lo stesso stato è responsabile per i crimini commessi ed ove egli chiude qualsiasi accesso alla sua propria giustizia. Tale conflitto tra la tutela dei diritti dell'uomo ed il divieto di ingerenza degli affari interni non è nuovo, e la comunità internazionale è d'accordo che un tale conflitto non deve essere trascurato infinitamente a danno dei diritti fondamentali: Infatti appare pacifico tra i professori del diritto internazionale, che *“Mit Ausnahme gewaltsamer Mittel dürfen zur Korrektur menschenrechtswidriger Praktiken fast alle anderen Handlungsmittel eingesetzt werden“* *“per dare una correzione alle pratiche degli Stati che hanno violato i diritti dell'uomo quasi ogni*

³ (d) Make available all appropriate legal, diplomatic and consular means to ensure that victims can exercise their rights to remedy for gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law.

mezzo è consentito tranne l'uso della forza (Christian Tomuschat⁴, Menschenrechtsschutz und innere Angelegenheit, in LUIUS CALFISCH u.a.-editore -, Eingriff in die innere Angelegenheit fremder Staaten zum Zwecke des Menschenrechtsschutzes , 2002 , pagina 15))

La Legge n. 5/2013 - in conseguenza della sentenza del 3.2.2012 - che sta al vaglio della Corte Costituzionale , non ha voluto risolvere questo conflitto tra la tutela dei diritti fondamentali ed il principio dell'immunità dello Stato ambedue ancorati nel diritto internazionale.

La Corte Internazionale esplicitamente ritiene che non esiste un conflitto tra i diritti fondamentali garantiti dal diritto internazionale (§ 93 della Sen. 3.2.12)) ed il diritto al privilegio della immunità in quanto non sussisterebbe o non sussistesse nell'ordinamento internazionale alcun diritto ad un risarcimento individuale (§ 95 della Sen. 3.2.12) la corte si rifiuta conseguentemente di entrare nel merito della questione, se l'immunità della convenuta potesse violare il diritto al giudice per ottenere un ristoro per la sofferta violazione delle norme del ius cogens rimandando la questione del risarcimento alla discrezionalità e facoltà dei rispettivi governi di concludere con lo stato responsabile degli accordi globali.(§ 104 della sua motivazione).

Con tutto il rispetto per i giudici della Corte Internazionale pero l'errore centrale della loro sentenza sta proprio nel mancato accertamento del fatto che i cittadini italiani sono già stati autorizzati in una convenzione tra la Germania e gli alleati della seconda guerra mondiale di chiedere individualmente un risarcimento del loro danno, come sarà dimostrato in seguito, e pertanto ed in applicazione dell'art. 59 dello Statuto della Corte si pone la scomoda domanda, se lo Stato Italiano non sarebbe obbligato di riaprire ex art. 61 dello Statuto della Corte Internazionale il contenzioso con la Germania dinanzi alla Corte Internazionale in quanto la Repubblica Italiana nei confronti degli attuali attori/comparenti è garante dei loro diritti fondamentali inviolabili inclusi quelli garantiti in articolo 24 della Costituzione e art.1 comma 3 della Carta ONU , anche affinché egli possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti fondamentali . Questa Corte in passato (Russel) riteneva che in ambito degli atti iure imperii di uno Stato estero il principio della immunità

⁴ Tomuschat era il difensore principale del governo tedesco nella causa Germania / Italia ICJ n. 143 General List. Vecchio proverbio della Assia : *Wes Brot ich ess, dess Lied ich sing*

giurisdizionale basata sul diritto consuetudinario internazionale deve essere sempre e comunque rispettato in quanto preesistente al ns. ordinamento costituzionale e non potrebbe venire in conflitto con i diritti fondamentali della Costituzione.

La presente difesa invece ritiene che i diritti fondamentali non sono soltanto garantiti dalla Costituzione Italiana ma che il divieto di schiavitù fa parte del patrimonio giuridico internazionale da secoli (Vedi p.e. le diverse convenzioni per l'abolizione della schiavitù sin dalla conferenza di pace di Vienna del 1815) e che lo scontro tra la sovranità dello stato, da cui deriva la sua immunità, ed il diritto al giudice è di vecchia data molto prima della ns. Costituzione – già nel trattato di Münster ed Osnabrück e Norimberga del 1648 fu stabilito il diritto dell'individuo di chiedere davanti al giudice ordinario e al Reichskammergericht di Wetzlar i danni per gli illeciti dagli responsabili Stati dell'impero romano, escludendo la loro immunità in specifici casi - e che questo conflitto – risolto 400 anni dopo definitivamente a favore dei diritti fondamentali nella Carta di San Francisco – si è trasfuso tramite l'art 10e 11 della Costituzione nel ns. ordinamento interno e pertanto, l'incostituzionalità della legge 5/13 non deriva soltanto da una incompatibilità con art. 24 della Cost. e il suo divieto di chiedere i danni per un crime against humanity, ma dall'incompatibilità a livello del diritto internazionale stesso e il dovere internazionale dello Stato Italiano di proteggere i diritti fondamentali incluso il diritto di sentire un giudice competente.

L'argomento che il diritto all'immunità come una norma processuale non incontra alcuna limitazione nel *ius cogens* appare a prima vista incantevole ma è altrettanto errato e illogico.

Non è il diritto alla vita ed alla incolumità fisica che è in conflitto con l'immunità della convenuta ma il diritto fondamentale di sentire un giudice, adesso garantito anche dall'art.47 Carta Nizza , specialmente in caso di gravi crimini contro l'umanità che è in conflitto con un principio processuale , cioè l'immunità dello stato estero che esclude dalla competenza territoriale del giudice nazionale una parte in causa, in quanto è un ente pubblico del diritto internazionale.

Cioè sono spinti in un conflitto il *diritto processuale fondamentale* del accesso alla giustizia ⁵⁾ garantito da atti , trattati e convenzioni internazionali sopramenzionati p.e. art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 che si oppone ad un

⁵ Vedi Francesco Francioni: The Rights of Access to Justice under Customary International Law in Access to Justice as a Human Right , Edited by Francesco Francioni , 2007

principio processuale di origine consuetudinario internazionale , cioè il principio d'immunità.

In generale nella gerarchia delle fonti del diritto internazionale le convenzioni ed i trattati internazionali hanno un effetto derogativo sul diritto consuetudinario in quanto considerati *lex specialis* rispetto a quest'ultimo . Tale principio è stato esplicitamente riconosciuto anche dalla parte convenuta la quale in data 20.8.1987⁶ ha ratificato la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e dove è riconfermato nel preambolo: “*le norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto continua di essere in vigore per le questioni che non sono regolati dalla presente Convenzione*”

Pertanto il diritto al giusto processo in quanto diritto convenzionalmente ancorato nel diritto internazionale (art 11 e 117 Cost) prevale al diritto e al privilegio d'immunità che appartiene finora al diritto consuetudinario⁷ .

L'effetto vincolante della sentenza del 3.2.12 trova comunque il suo limite (contro-limite) se non già nello stesso diritto internazionale secondo l' art 1 co.3 Carta ONU e art 117 I Cost. della ns. costituzione, in caso che i diritti fondamentali venissero assolutamente negati. Vedi anche il dissenting Opinio del giudice Gaja e Trintade in allegato n. 8 CD-rom.

Illuminanti sono le considerazioni di Benedetto Conforti: *Diritto internazionale, IX ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pagg. 339-341.:*

A nostro avviso, la teoria dei contro-limiti dovrebbe essere applicata alla citata legge del 21.12.2012(ora commutata in Legge n.5/2013) a causa dell'inesistenza in Germania di rimedi alternativi precisamente la legge dovrebbe essere considerata contraria all'art. 24 della Costituzione, per la parte in cui riconosce l'immunità in ogni caso in cui la CIG si sia pronunciata in tal senso L'impossibilità per le norme consuetudinarie di violare i principi fondamentali dalla Costituzione è riconosciuta dalla Corte costituzionale (nella sentenza 22.3.2001 n. 73, par 3.1 delle considerazioni in diritto), peraltro in un obiter dictum.

Nel senso che, nel caso dell'immunità di uno Stato straniero, la carenza di giurisdizione del giudice italiano abbia come pendant la possibilità di rivolgersi ai giudici di tale Stato, v. Cassazione, Sez.

⁶ GU della Repubblica Federale, - BGBl - 1987 II P.757

⁷ Vedi: M.E. Villiger, Customary International Law and Treaties, A Study of their Interactions and Interrelations with Special Consideration of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1985

Un. 8.6.1994 n. 5565, RDI, 1994, 846. Ricordiamo che nella citata sentenza della CIG del 3.2.2012 sui crimini tedeschi la Corte si è rifiutata di riconoscere che l'immunità dello Stato potesse dipendere dall'esistenza di ricorsi alternativi (v. § 28.2). Ma la Corte si è posta dal punto di vista del diritto internazionale e non da quello del diritto interno che qui viene in rilievo.

Altrettanto non sono contestabili le motivazioni della Corte Costituzionale tedesca nella decisione della secondo Sezione del 22. October 1986 nella causa SOLANGE . -- 2 BvR 197/83 -- :

Die Ermächtigung auf Grund des Art. 24 Abs. 1 GG (l'articolo corrisponde all' art.11 e 117 della Costituzione Italiana) ist indessen nicht ohne verfassungsrechtliche Grenzen. Die Vorschrift ermächtigt nicht dazu, im Wege der Einräumung von Hoheitsrechten für zwischenstaatliche Einrichtungen die Identität der geltenden Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland durch Einbruch in ihr Grundgefüge, in die sie konstituierenden Strukturen, aufzugeben (zu vergleichbaren Grenzen der italienischen Verfassung und der Rechtsprechung des italienischen Verfassungsgerichtshofs vgl. A. La Pergola und P. Del Duca, Community Law, International Law and the Italian Constitution, in The American Journal of International Law, vol. 79 (1985), S. 598 ff., S. 609 ff.). Dies gilt namentlich für Rechtssetzungsakte der zwischenstaatlichen Einrichtung, die, gegebenenfalls zufolge entsprechender Auslegung oder Fortbildung des zugrundeliegenden Vertragsrechts, wesentliche Strukturen des Grundgesetzes aushöhlten. Ein unverzichtbares, zum Grundgefüge der geltenden Verfassung gehörendes Essentiale sind jedenfalls die Rechtsprinzipien, die dem Grundrechtsteil des Grundgesetzes zugrundeliegen (vgl. BVerfGE 37, 271 [279 f.]; 58, 1 [30 f.]). Art. 24 Abs. 1 GG gestattet nicht vorbehaltlos, diese Rechtsprinzipien zu relativieren. Sofern und soweit mithin einer zwischenstaatlichen Einrichtung im Sinne des Art. 24 Abs. 1 GG Hoheitsgewalt eingeräumt wird, die im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland den Wesensgehalt der vom Grundgesetz anerkannten Grundrechte zu beeinträchtigen in der Lage ist, muß, wenn damit der nach Maßgabe des Grundgesetzes bestehende Rechtsschutz entfallen soll, statt dessen eine Grundrechtsgeltung gewährleistet sein, die nach Inhalt und Wirksamkeit dem Grundrechtsschutz, wie er nach dem Grundgesetz unabdingbar ist, im wesentlichen gleichkommt. Dies wird in aller Regel einen Individualrechtsschutz durch unabhängige Gerichte gebieten, die mit hinlänglicher Gerichtsbarkeit, insbesondere mit einer dem Rechtsschutzbegehren angemessenen Prüfungs- und Entscheidungsmacht über tatsächliche und rechtliche Fragen ausgerüstet sind, auf Grund

eines gehörigen Verfahrens entscheiden, das rechtliches Gehör, dem Streitgegenstand angemessene Angriffs- und Verteidigungsmittel und frei gewählten, kundigen Beistand ermöglicht und deren Entscheidungen gegebenenfalls die Verletzung eines Grundrechts sachgerecht und wirksam sanktionieren.

In altre parole , anche se in base ai trattati internazionali p.e. l'art.177 Trattato di Maastricht , i giudici nazionali e certamente il legislatore degli stati firmatari sono tenuti a rispettare la decisione di un giudice sopranazionale, questo obbligo diventa meno se i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e specialmente il diritto ad un giudice siano stati violati o disattesi completamente.

Ugualmente la Corte di Giustizia Europea riteneva che i diritti fondamentali europei non sono disponibili alle deroghe neanche se quelli derivano da un organo delle Nazioni Unite (Vedi la Sentenza Della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 3 settembre 2008). Il caso Kadi verteva sull'impossibilità di un cittadino inglese di chiedere giudizialmente la cancellazione da una lista delle persone sospettate di essere promotori del terrorismo internazionale emessa in Sede ONU dal Consiglio di Sicurezza e quindi di essere sottoposto a delle limitazioni dei loro beni (conto correnti) ed a delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea ed ove la Corte ritiene in §326 ss. della sua decisione:

“Deriva da quanto precede che i giudici comunitari devono, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato CE, garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti comunitari con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, ivi inclusi gli atti comunitari che, come il regolamento controverso, mirano ad attuare risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

327 Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto stabilendo, ai punti 212-231 della sentenza impugnata Kadi nonché 263 - 282 della sentenza impugnata Yusuf e Al Barakaat, che dai principi che disciplinano il concatenarsi dei rapporti tra l'ordinamento giuridico internazionale creato dalle Nazioni Unite e l'ordinamento giuridico comunitario discende che il regolamento controverso, in quanto mira ad attuare una risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite che non lascia alcun margine a tal fine, deve beneficiare di un'immunità giurisdizionale quanto alla sua

legittimità interna, salvo per quanto concerne la sua compatibilità con le norme riconducibili allo ius cogens.

328 I motivi dei ricorrenti risultano quindi fondati su tale punto, di modo che le sentenze impugnate devono essere, in proposito, annullate.“

La presente difesa comunque si augura che la Corte Costituzionale riesca a risolvere i conflitti giuridici sopramenzionati per evitare che la discussione potrebbe diventare ancora più aspra in quanto la Corte Internazionale potrebbe essere sospettata di aver ecceduto la sua competenza (*excess of jurisdiction and excess of power*) rispetto:

- 1.) all'articolo 28 comma 2 della European Convention for the peaceful Settlement of Disputes del 29 Aprile 1957, in quanto le parti della presente causa internazionale (terza chiamata La Repubblica Italiana e la convenuta – la Repubblica Federale) discutevano e disponevano illegittimamente sui diritti fondamentali dell'attore - comparente nonostante la specifica limitazione che opera in base alla menzionata disposizione internazionale;
- 2.) all'articolo 28 comma 2 ,3 e 4 dell'accordo sui debiti del Deutsche Reich del 27 Febb. 1953 , in quanto il Tribunale arbitrale ivi concordato secondo il suo Allegato IX è esclusivamente competente a decidere sull' applicazione ed interpretazione di questo accordo il quale regola il debito dello stato tedesco ed il pagamento del risarcimento danno dei singoli deportati incluso il presente attore e comparente incluso il suo diritto di chiedere giudizialmente il risarcimento nei confronti della convenuta;
- 3.) all'articolo 63 comma 1 del suo Statuto ove la Corte Internazionale aveva omesso di informare il Governo della Repubblica Francese, il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e il Governo degli Stati Uniti d'America che erano litisconsorzi necessari della causa Germania c/ Italia ex art. 1 dell'allegato n. IX dell'accordo sui debiti del Reich. Un tale coinvolgimento doveva essere discusso anche ex officio in corso di causa nel settembre 2011 secondo art. 79 del regolamento della Corte, visto che la Corte Internazionale stessa in § 22 della sua sentenza del 3.2.2012 faceva accenno al Trattato di Pace del 10 febb.1947

ove in articolo 18 e art 77 comma 4 **sono stati esclusi da qualsiasi rinuncia le disposizioni che gli alleati avevano concordati con l'odierna convenuta "in favour o Italy and Italian nationals"** .(Vedi anche *Oellers-Frahme* , *Die obligatorische Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs* , *Zeitschrift für int.u.Öff.recht* 1987 , P.244 ss. – invero nella *Causa Nicaragua c. Stati Uniti* la Corte Internazionale aveva accettato ex art 36 c.2 dello Statuto la cosiddetta eccezione-riserva Vandenberg , in quanto la Corte non riteneva di essere competente a decidere se non tutti gli Stati di un trattato multilaterale sarebbero stati citati in causa.)

La Corte Internazionale evidentemente non si è resa conto che la Germania e l' Italia non potevano unilateralmente celebrare una causa internazionale in deroga all'Accordo di Londra del 27.2.1953 ed escludere la competenza esclusiva del tribunale arbitrale di Coblenza previsto dall'art. 28 e allegato IX del medesimo accordo , cioè di un Tribunale internazionale che è composto proprio dai giudici delle forze alleate USA, GB e Francia .

Pertanto l'effetto vincolante della sentenza del 3.2.2013 e della relativa legge n. 5/13 secondo art 59 dello Statuto della Corte Internazionale deve ritenersi estremamente limitato anzi non esistente.

A priori l'effetto "vincolante" (art 117 Cost) della sentenza internazionale trasformato in diritto nazionale dalla legge 5/13 sussiste se mai in base all'art. 39 Conv.Europ. del 57 , e non in base all'art 94 Carta ONU!!, Il legislatore italiano non può modificare il fondamento giuridico della sentenza internazionale.

Non si può non vedere che la Corte Internazionale ha dimenticato di valutare l'art 28 co.2 della Conv.Europea 1957 ove sono esclusi dalla sua competenza giurisdizionale i diritti fondamentali dei cittadini italiani garantiti dall'art. 6 CEDO. Spostando la sentenza internazionale nell' ordinamento interno italiano tramite la legge n. 5/13 su una altra piattaforma e fondamento giuridico apre un incolmabile conflitto con l'art. 117 della Costituzione in quanto indubbiamente la norma di riferimento è l'art 39 Conv. Europea del 57.⁸

⁸ Insomma il legislatore ha cambiato le carte in tavola.

Tale mancanza rendeva possibile di disattendere gli obblighi derivanti dall'art. 28 II della stessa convenzione del 1957 che comunque avrebbe dovuto garantito alla parte direttamente interessata il diretto coinvolgimento nella procedura internazionale come p.e. dinanzi alla Corte per i diritti dell'uomo di Strasburgo.

L'attore si dichiara concordante con la motivazione del Tribunale di Firenze ed aderisce alla sua conclusione e quindi chiede di dichiarare l'incostituzionalità dell'art 1 e 3 della legge 5/13 rispetto all' art 2 , 24 , 111 e 117 della Costituzione, in quanto limita il suo diritto di adire un giudice per il sofferto crimine della deportazione come crimine contro l'umanità, ex art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga rimettendosi.

B.Sussistenza della Giurisdizione Italiana e del Diritto al risarcimento

Allegato IV dell'accordo di Londra sui debiti del Reich

Il seguente regolamento si applica ai crediti qui appresso

Art. 1

Crediti pecuniari inerenti a scambi internazionali di merci e di servizi, e crediti pecuniari di carattere analogo, scaduti prima dell'8 maggio 1945 in confronto di **debitori privati e pubblici**

Si tratta segnatamente di:

.....

6. Crediti d'indennità dovute ed esigibili prima dell'8 maggio 1945, per **i danni patiti al momento** della consegna di merci o **di prestazioni di servizi**;

7. Salari, stipendi, pensioni risultanti da contratti di lavoro e commissioni

.....

I crediti che, pur non essendo menzionati espressamente nelle categorie da 1 a 9 che precedono, appartengono tuttavia in modo inequivocabile alla categoria dei crediti inerenti a scambi internazionali di merci e di servizi disciplinati dal presente Articolo, devono essere classificati nei capoversi corrispondenti

Art 4

Crediti pecuniari, sorti prima dell'8 maggio 1945 che non sono contemplati nè in altri Allegati all'Accordo sui debiti esterni germanici nè negli Articoli da 1 a 3 della presente proposta di regolamento, ma appartengono, per il loro carattere alla presente proposta di regolamento.

Art 15

Purché la presente proposta di regolamento non contenga espresse disposizioni contrarie, le contestazioni tra creditori e debitori su **l'esistenza e l'importo** di crediti saranno decise dal Tribunale che è competente secondo il rapporto giuridico esistente.

La Repubblica Federale Tedesca non può eccepire la sua immunità

giurisdizionale per i specifici crediti dell'attore in quanto secondo l'attuale diritto internazionale consuetudinario la convenuta ha rinunciato esplicitamente ed implicitamente alla sua immunità giurisdizionale. La Legge n. 5/2013 e specificamente il suo Art. 1 e 3 in quanto obbligano il giudice di adottare la Sentenza della CGI di rinunciare alla sua competenza giurisdizionale rappresenta una violazione dell'art.2, 24, 11, 101-2, 102-1, 111-1-2 e 117 -1 Cost. Non è un giusto processo, se la azionabilità di un credito è deciso da un altro giudice, senza che la persona interessata ha il diritto di presentare la sua difesa.

L'accordo di Trieste tra il Governo tedesco e il Governo Italiano aveva proprio lo scopo di escludere il giudice italiano dalla valutazione dei fatti che determinano la competenza giurisdizionale nella presente causa e cause analoghe. Per questo motivo la Corte Internazionale non è stato informato dalle parti sulla sussistenza del credito risarcitorio individuale nei confronti dello Stato tedesco e nemmeno sugli accordi che determinano la competenza del giudice italiano.

Pertanto bisogna illustrare sia la sussistenza del credito individuale e del diritto di adire un giudice competente secondo il carattere della pretesa stessa.

La Germania in forza dell'art. II e dell'Allegato VIII dell'Accordo di Londra (LSCHABK) è obbligata di garantire in ogni caso al creditore individuale il diritto al risarcimento poi rifiutato con il rinvio alla moratoria art 5 II LSCHABK. Intanto questo rifiuto rende necessario un esame sulla sussistenza della volontà convenzionale di garantire al singolo avente diritto l'accesso alla giustizia con riferimento all'articolo 3 K e L dell'Accordo di Londra ove fu stabilito che il debito germanico sarà determinato *“conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, sia mediante intesa tra il creditore e il debitore, sia mediante una decisione giudiziaria o arbitrale*

Il rifiuto della Germania di aprire in conformità con l'allegato VIII e l'art 17 comma 1 del LSCHABK i propri tribunali e di abrogare gli ostacoli normativi ed amministrativi interni o di concordare una indennità in via bilaterale o in base alla propria legislazione rende applicabile l'articolo 17 comma 3 dell'Accordo Londra tramite l'articolo 5 comma 2 e 4 dello stesso accordo perché in caso che i *“siffatti debiti possano essere oggetto di un regolamento in virtù di tali convenzioni, saranno applicabili le disposizioni del*

presente *Accordo*” di Londra. E questo avviene al momento della riunificazione.

La Germania, la convenuta - nonostante che riteneva lecito “il servizio” che l’attore aveva prestato nell’industria bellica tedesca durante la seconda guerra mondiale, ha contestato l’applicabilità dell’*Accordo di Londra* alle presente richieste .

Tale eccezione è frutto di una incredibile malafede per i seguenti motivi :

I crediti azionati nella presente causa sono stati espressamente regolati negli art 4 , 5 e 7 in collegamento con l’Allegato VIII e l’Allegato IV, dell’*Accordo di Londra*⁹, in quanto si tratta di crediti pecuniari inerenti a scambi internazionali di servizi, e crediti pecuniari di carattere analoghi, scaduti prima dell’8 maggio 1945 nei confronti della convenuta in veste di successore o assuntore del Deutsche Reich (debitori pubblici). I crediti risarcitori derivanti dal lavoro forzato come servizio obbligatorio sono comunque dei crediti analoghi a quelli dell’art 1 dell’ Allegato n. IV LSchAbK .

Se un trattato internazionale è applicabile o meno ad un specifica circostanza deve essere accertata in base al trattato stesso, *Interpretazione autentica*, in base alla volontà delle parti al momento della conclusione del trattato cioè del materiale che era disponibile alle parti, *Travaux préparatoires* e in base all’*“atteggiamento comune”* delle parti in seguito alla conclusione del trattato perché le parti rimangono padroni del trattato anche posteriormente alla sua firma e ratificazione.

Interpretazione autentica:

“Le Parti contraenti considerano che le disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati sono adeguate alla situazione generale della Repubblica federale di Germania e che esse sono inoltre eque e soddisfacenti per gl’interessi che entrano in considerazione. Esse approvano le modalità e le procedure di regolamento contenute negli allegati al presente Accordo.” (art 1 LSCHABK)

“In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo, al quale sono uniti gli Allegati da I a X.” (penultimo paragrafo dell’accordo di

⁹ L’art. 5 comma 2 dell’*Accordo di Londra* vedi sopra pagina 18 e 19

Londra) Gli allegati e la parte principale dell'accordo formano un unico corpo normativo che vale come tale con tutte le sue connessioni e dipendenze interne; illuminante sono i *Minutes of the meeting between the Tri Party Commission and the German delegation* : 11. February 1953 p. 1 - 3 , sulla funzione dell'allegati n. VIII LSCHABK sulla interpretazione dell'art.5 (Vedi Allegato n. 5 del presente fascicolo di parte)

Dal contenuto dell'accordo (LSCHABK) non dovrebbero sorgere dei dubbi che l'accordo – in quanto ratificato anche dall'Italia è applicabile al credito del Sig. Bergamini , perché è un credito pecuniario regolato nel suo allegato n. IV (artt. 1, 4 e 31) scaduto prima dell'8 maggio 1945 nei confronti di un debitore pubblico e segnatamente si tratta di un credito di risarcimento (la traduzione italiana con la parola “*indennità*” non corrisponde al testo originale e potrebbe creare un equivoco) per i danni patiti in occasione di una prestazioni di servizi o prestazione analoga.

Il fatto che la Cassazione Tedesca negli anni cinquanta aveva sottoposto questi crediti alla moratoria dell' articolo 5 dell'Accordo di Londra non esclude il credito dalla sua applicazione.

Le considerazioni dell'Dott. Calvani (Firenze – causa Robotti c/Germania) e della Dott.ssa Labella (Arezzo – Causa Ferrini c/Germania) rispetto al titolo dell'articolo 5 (*Art. 5 Crediti esclusi dal presente Accordo*) sono infondati in quanto l'Accordo di Londra in una nota finale esclude espressamente la sua valenza interpretativa per il contenuto giuridico dell'accordo stesso :

(Nota. – I titoli dati agli articoli dell'Accordo sono intesi esclusivamente ad agevolare i riferimenti e non devono in nessun caso essere considerati come un elemento d'interpretazione dell'Accordo).

Per evitare qualunque equivoco su questo punto il sottoscritto difensore ha depositato un estratto della copia autentica (Pagina 22) del Foreign Office ove è depositata l'originale dell'Accordo di Londra e da dove si evince che la “nota” fa parte integrale del trattato internazionale .

Quindi il fatto che un regolamento del credito qui azionato è sottoposto ad una moratoria (art 5 LSCHABK) non esclude l'applicazione della convenzione internazionale nel momento che la

moratoria è definitivamente terminata , come la stessa Corte di Cassazione tedesca ammette nelle decisioni deliberate posteriormente alla riunificazione tedesca.

Con quest'applicazione quindi sono poi incluse anche le norme per la sospensione dei termini di prescrizione e altri decadenze che comunque non cominciano a decorrere , salvo che il debitore offre pubblicamente ai creditori un regolamento per il suo credito. (art 18 LschAbk) . In mancanza di regolamento extragiudiziale – come si è detto prima - il creditore ha la facoltà di chiedere il regolamento nelle modalità stabilite dalla convenzione, Art. 3 lettera k : *“per «modalità stabilite» s'intendono, trattandosi di un debito, le condizioni di pagamento e altre fissate per tale debito conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, sia mediante intesa tra il creditore e il debitore, sia mediante una decisione giudiziaria o arbitrale definitiva in una procedura tra il creditore e il debitore;”*.

I creditori quindi che possono chiedere il regolamento sono ex art. 5 LSCHABK i singoli cittadini degli ex stati nemici del Deutsche Reich e non come riteneva erroneamente la Corte Internazionale soltanto lo Stato Italiano, (§ 104 della sentenza 3.2.2012) , l'accordo di Londra stabilisce a favore dei cittadini dei paesi occupati il diritto di chiedere individualmente un risarcimento danno azionabile anche in sede internazionale (Vedi Allegato 7 fasc.di. Parte: cartella Perizie e varie: Max Planck Institut , Zwischenstaatliche Schiedgerichte , LSCHABK , 1958 con una descrizione ampia dei meccanismi internazionali per la realizzazione del credito ex Allegato IV)

Travaux préparatoires

Il risultato di questa interpretazione autentica viene confermato dalla lettura del materiale preparatoria della conferenza.

Preliminarmente bisogna spiegare che l'Accordo di Londra è soprattutto un accordo tra gli alleati , USA, GB e Francia e la Repubblica Federale al quale potevano aderire gli altri stati ex nemici del Deutsche Reich.

Durante la Conferenza di Londra soprattutto ma non solo la delegazione della Norvegia e dei Baesi Bassi non hanno voluto accettare una moratoria indefinita rispetto ai crediti risarcitori dei lavoratori coatti e deportati . In questo contesto la delegazione tedesca (GUNTHER e ABS) aveva dichiarava che i crediti degli ex

deportati potevano essere regolati in base all'articolo IV del LSCHABK.¹⁰. Cioè che l'Accordo di Londra era applicabile a tutte le richieste di risarcimento delle persone fisiche (indennizzi) e che soltanto la questione della riparazione degli stati sarebbe sottoposta alla moratoria dell'art 5 comma 2 . La delegazione olandesi, Dott. Khan però non si fidava di questa promesse della delegazione tedesca che le richieste di risarcimento degli deportati sarebbero già regolate dall'allegato n. IV des LSCHABK e quindi insistevano che i crediti dei deportati sarebbero garantiti indipendentemente dalla moratoria dell'art 5 comma 2 LSCHABK . Pertanto la TRI-PARTI-COMMISSION inseriva nell'accordo Allegato n. VIII che

“nessuna disposizione del paragrafo 2 dell'Articolo 5 dell'Accordo sui debiti esterni germanici potrà essere interpretata come lesiva per diritti fissati dalla legislazione vigente nella Repubblica Federale di Germania o previsti da un accordo concluso tra la Repubblica Federale Germanica e una o più Parti all'Accordo sui debiti esterni germanici prima della firma di questo ultimo Accordo”.

Invero in data 11 febbraio 1953 e quindi 2 settimane prima della firma definitiva dell'accordo la **tre-parti commissione** (USA, UK – F .) discuteva ancora del significato giuridico dell'art 5 comma 2 LSCHABK.

In questa circostanza la Commissione dei Tre-Parti affermò che non sarebbe necessario una specifica ratificazione e firma dell'allegato VIII perché Mr Gunter (delegazione tedesca) affermava che una eventuale difficoltà di interpretazione sarebbe superabile con una aggiunta nel penultima paragrafo dell'accordo che in lingua inglese recitá :

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having been duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement, to which are attached Annexes I to X inclusive.

Zur Urkunde dessen haben die Unterzeichneten, von ihren Regierungen gehörig bevollmächtigten Vertreter dieses Abkommens, dem die Anlagen I bis X beigefügt sind, unterschrieben

¹⁰ Deutscher Bundestag ; 1. Wahlperiode 1949, Anlage 3 zur Drucksache Nr. 4478 , Protokoll vom 29.Januar 1953 , Seite (Vedi Allegato n. 6 alla presente comparsa p.82 e 83)

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord, auquel sont jointes les Annexes I à X.

Le altre delegazioni dichiaravano il loro consenso con questa aggiunta all' accordo (Vedi Allegato n.5 del fascicolo di parte). Cioè dalla discussione delle delegazioni risulta che anche i crediti sospesi dal art.5 LSCHABK rientravano comunque nell' applicazione dell'accordo in quanto la sottoscrizione includeva tutti i crediti regolamentati dagli allegati, inclusi quelli dei lavoratori coatti.

Atteggiamento comune

In seguito alla ratificazione in 1966 nè Italia nè la Germania hanno avanzato delle proposte o dimostrato in altro modo di voler modificare o annullare l'Accordo di Londra o alcune sue parti o allegati , indipendentemente che fino alla riunificazione l'Italia e la Germania non avrebbero avuto il potere di farlo senza il benessere degli alleati!

Anzi, il desiderio delle parti contrattuali in art. 26 dell'Accordo di Bonn 1961 (questioni economiche) di affidare le residui pretese contro la Germania all'Accordo di Londra conferma il limitato significato della clausola di rinuncia in art.2. comma 2 dell'Accordo di Bonn anche perché ai cittadini italiani era esplicitamente riservato il diritto di chiedere i danni nei confronti della Germania in base al diritto tedesco, vedi art. 3 dell'accordo parallelo sul risarcimento delle persone perseguitate per motivi razziali concluso lo stesso giorno a Bonn.

La garanzia a favore dei cittadini italiani di poter comunque ottenere un risarcimento in base al diritto tedesco e la stessa garanzia che troviamo nell'allegato n. VIII dell'Accordo di Londra e sul quale è fondata anche la competenza giurisdizionale del giudice italiano. Il rinvio alla legislazione tedesca sul risarcimento in art 3 dell'Accordo di Bonn sulla persecuzione razziale, implica anche l'applicazione dell'art. 2043 cc in quanto il diritto tedesco riconosce in art. 12 EGBGB (Legge di attuazione del Cod.Civ.tedesco) il rinvio alla legge del luogo commissis delictis.

Pertanto si deve arrivare alla conclusione che l'Accordo di Londra 1953 è applicabile al presente credito .

Vale a dire che la convenuta nella sua difesa sopravvaluta opportunisticamente gli Accordi di Bonn del 1961 i quali non possono escludere gli effetti vincolanti e gli obblighi degli accordi tra l'Italia e gli alleati e di loro con la stessa Germania Federale a

favore dei cittadini italiani (Vedi art 18 e art 77 co.4 TP 47) per il regolamento dei loro danni.

In sintesi: fino alla riunificazione tedesca la Germania e l'Italia non avevano la facoltà di stipulare degli accordi a danno dei cittadini italiani rispetto alle loro pretese sorti tra 1.9. 1939 e 8.5.1945.

Con l'adesione dell'Italia all'Accordo di Londra, proposta dagli alleati, lo Stato Federale e la Repubblica Italiana erano obbligati ex art. 15 allegato n. IV di ammettere le cause civili dei creditori individuali dinanzi ad un giudice competente in base al carattere del credito, il che include secondo il diritto internazionale privato, sia dell'Italia, sia della Germania, anche la competenza del *forum commissis delicti* con la rinuncia esplicita ed implicita rinuncia alla rispettiva immunità giurisdizionale degli enti pubblici tedeschi, Länder e Bund incluso.

Nel caso di specie che l'attore è stato catturato nel territorio italiano in un momento in cui l'Italia non era in guerra con la Germania e l'esercito italiano non era più sussistente per poi essere deportato in Germania come tanti connazionali che se mai sono ritornati in Italia avevano subiti dei traumi gravi e danni alla loro salute anche psicofisica, si reputa che il giudice italiano è territorialmente competente a decidere su questi *atti iure imperi* del Deutsche Reich e della sua Wehrmacht senza che la Germania riunita possa eccepire il privilegio di immunità.

Fu concordato pertanto nell'Accordo di Londra ex Art. 7 del Lond.Sch.Abk

La Repubblica federale di Germania autorizza il pagamento degli obblighi pecuniari esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Accordoin virtù delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, per quanto si tratti:

a. d'obblighi pecuniari non contrattuali nati prima dell' 8 maggio 1945 ma non liquidi ed esigibili prima di tale data,

...

Il regolamento previsto era un pagamento rateale da trasferire in Italia nell'arco di 10 anni, ex art 31 dell'allegato n. IV.

I trattati internazionali devono essere interpretati ed applicati in buona fede ed alla luce del loro obiettivo e scopo (art 31 del Trattato di Vienna del 23 maggio 1969). Il divieto del *venire contra*

proprium factum sussiste anche nel diritto internazionale.

La Repubblica Federale non può rivendicare oggi la propria immunità per uno specifico fatto dinanzi alla giustizia italiana se prima aveva promesso di accettare il foro di un giudice di un altro stato e di eseguire le sue sentenze (art 17 LSCHABK) o quando in violazione dei trattati internazionali la stessa debitrice ha impedito agli aventi diritto di far valere il loro credito dinanzi al proprio giudice tedesco. (Vedi Siebel,Ulf R. pag.175 *)

Lo stesso vale anche dopo la fine della moratoria in art. 5 LSCHABK . Quindi sulla base del diritto internazionale consuetudinario la Repubblica Federale non può invocare la sua immunità ove previamente aveva rinunciato a tale eccezione processuale.

"1. A State may give its consent to the exercise of jurisdiction by the court of another State under article 8, paragraph 2, either expressly or by necessary implication from its own conduct in relation to the proceeding in progress.

"2. Such consent may be given in advance by an express provision in a treaty or an international agreement or a written contract, expressly undertaking to submit to the jurisdiction or to waive State immunity in respect of one or more types of activities. (Report of the International Law Commission Doc. A/40/10 A/CN.4/357 and Corr.1 : Fourth report on jurisdictional immunities of States and their property, by Mr. Sompong Sucharitkul, Special Rapporteur ; Extract from the Yearbook of the International Law Commission:-1982 S. 202.)

Il fatto che la moratoria dell' art. 5 II LSCHABK non esclude in futuro l'applicazione dell'Accordo di Londra ai crediti sorti prima del 8.5.1045 e quindi anche il diritto di accedere ad un giudice ordinario anche in un paese creditore in base all'art. 17 LSCHABK è stato già esplicitamente confermato dalla Cassazione tedesca nella sua decisione del 21.6.1955 NRG I ZR 74/54 del cosiddetto 'Schwedenerurteil' ed altre sentenze del Bundesgerichtshof degli anni cinquanta. (Vedi allegato n.7 del fascicolo di parte: Giurisprudenza)

Ma questa facoltà dei creditori individuali risulta in modo palese ed inequivocabile anche dalle circostanze della stessa Conferenza di Londra

Oltre a tutto quanto già dedotto, si rileva che in base al diritto internazionale consuetudinario la Germania non può eccepire la sua immunità giurisdizionale perché lo stato tedesco ha partecipato alla presente causa difendendosi nel merito e chiamando in causa in via riconvenzionale lo Stato italiano per essere manlevata dallo stesso.

Quindi la convenuta ha implicitamente rinunciato alla sua immunità giurisdizionale. Per poter rivendicare la sua immunità in base al diritto internazionale generalmente riconosciuto applicabile in quanto la UN-Convention 2004 non è ancora entrata in vigore, lo stato tedesco poteva intervenire e partecipare alla presente causa con il solo scopo di: ... invocare la sua immunità, altrimenti avrebbe comunque perso la sua immunità giurisdizionale.

Invece la legge n. 5/13 esclude la facoltà del giudice italiano di esaminare i fatti della causa in relazione ad una eventuale rinuncia esplicita o implicita dello stato straniero.

Il diritto al giusto processo include anche il diritto dell'attore che venga esaminata una tale rinuncia come condizione di ammissibilità della sua domanda. Ma la legge n. 5 /13 rende impossibile l'esercizio del potere giurisdizionale di valutare se lo stato convenuto abbia rinunciato o meno alla sua immunità perché "*specifiche condotte*" dello stato estero a priori sono considerate escluse dalla giurisdizione italiana, la legge impugnata deve essere dichiarata incostituzionale in quanto è in contrasto con gli art.li 24 e 101, 111 e 117 della costituzione perché esclude nella presente causa il diritto del Bergamini ad un processo che si svolge in contraddittorio sulla questione della competenza territoriale giurisdizionale.

I rilievi sopra descritti implicano il netto superamento dell'art. 3 della legge italiana n. 5/2013 che è perciò inapplicabile al giudizio promosso dai ricorrenti in quanto ex art. 10, 11 e 117 della Costituzione questa Corte non può disattendere le convenzioni internazionali che l'Italia ha concluso in ambito dell'riordinamento postbellico con gli alleati a favore dei propri cittadini in base ai combinati disposti dell' art 18 Trattato di Pace 47, dell'art 17 dell'Accordo di Londra e dei suoi allegati, nonché del diritto consuetudinario che accetta la giurisdizione ove lo stato estero aveva rinunciato alla sua immunità.

Un conflitto costituzionale consiste anche in ambito della stessa legge che ha ratificato la Convenzione Europea del 1957 sulla pacifica risoluzione delle vertenze :

La sentenza della Corte Internazionale del 3.2.2012 obbliga lo stato italiano di rinunciare all'esercizio della sua sovranità cioè della sua giurisdizione civile per un fatto avvenuto all'interno del suo territorio.

La sentenza internazionale in questione è fondata sull'articolo 1 della Convenzione Europea per il regolamento pacifico delle controversie del 29.4.1957 , ratificata in Germania 18 aprile 1961 ed entrata in vigore il 18 aprile 1961 ; ratificata in Italia 29 gennaio 1960 ed entrata in vigore 29 gennaio 1960.

“Le Alte Parti Contraenti sottoporranno per il giudizio alla Corte internazionale di Giustizia tutte le controversie di diritto internazionale che sorgessero tra loro, specialmente quelle concernenti a. l'interpretazione d'un trattato; ogni punto di diritto internazionale; la realtà d'un fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione d'un obbligo internazionale; d. la natura o l'ampiezza della riparazione dovuta per la rottura d'un obbligo internazionale.”

Il carattere giuridico di una sentenza internazionale e gli effetti che la stessa potrebbe scaturire devono sempre essere riconducibili alla convenzione sulla quale si è formata la sentenza internazionale e quindi la stessa deve essere rispettata dalle parti del procedimento internazionale nel limite di tale convenzione o compromesso. Una sentenza internazionale quindi non può sviluppare un suo effetto per il futuro , per il presente o per il passato diversamente dal campo di applicazione e dell'egemonia giuridica del suo fondamento giuridico: cioè della Convenzione Europea del 1957. Pertanto il riferimento della legge 5/13 all' art. 94 della Carta ONU al posto della art. 39 Conv.Europ 57 eccede il limite del fondamento giuridico.

La medesima convenzione determina in art 28 comma 2 :

“La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali firmata Il 4 novembre 1950 e dei Protocollo addizionale alla stessa, firmato il 20 marzo 1952.”

È noto che in base all' Articolo 6 di tale Convenzione , l'Italia e la Germania sono obbligati di rispettare i diritti fondamentali dei loro

cittadini, cioè nello specifico caso garantire un equo procedimento dinanzi ad un giudice indipendente ed imparziale anche in una causa civile. La convenzione è stata firmata e ratificata (1950) anche prima che sono sorti gli obblighi derivanti dell'Accordo di Londra sui debiti del Reich (1966) .

Ogni persona ha il diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile , (il concetto *civil rights* nel testo originale deve essere compreso in un senso più ampio ed include anche le pretese dello presente attore per i danni causati da atti iure imperii)

La garanzia al giusto processo – norma principale processuale che si trova in conflitto con una altra norma processuale – cioè il principio di immunità - in una causa civile per un obbligo che è sottoposto per *ratione temporis* e territoriale alla giurisdizione del giudice italiano sta in un palese contrasto con la sentenza del 3.2.2012 per la quale la Germania e la legge 5/13 chiedono rispetto e con la quale la convenuta vuole escludere definitivamente il diritto dell' attore di adire un giudice ed di ricevere un risarcimento . La norma incriminata pero non può superare la limitazione fondamentale sulla competenza della Corte internazionale contenuto in art 28 comma 2 Conv.Europ 1957 e che pertanto la sentenza del 3.2.2012 ha un valore limitato dove decide sui diritti fondamentali dell'attore e d'ove effettivamente si esclude ogni altro giudice a decidere sulle sue pretese.

Avendo comunque la sentenza della Corte Internazionale un carattere ed un valore giuridico come qualsiasi altra norma convenzionale del diritto internazionale essendo un derivato da un obbligo pattizio, ratificato e firmato dall'Italia si profila un conflitto tra due norme dello stesso rango e dello stesso livello. Secondo questa difesa il giudice costituzionale deve risolvere tale conflitto in base allo stesso diritto internazionale, trasportato ex art. 10 e 11 Cost. nell'ordinamento interno. Gli strumenti previsti e vincolanti per l'Italia si trovano nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 entrata in vigore in Italia in data 27 gennaio 1980 ed in Germania in data 20 Agosto 1987, applicabili anche ai fatti precedenti *mutatis mutandis* la quale determina in articolo 30 comma 2 :

“Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o non debba essere

considerato come incompatibile con quest'altro trattato, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo."

In questo senso , le garanzie e gli obblighi degli stati – la tutela dei diritti fondamentali – contenuti in art. 55 c e l'art 1 comma 3 della Carta ONU nei confronti dei propri cittadini che si trovano riconfermati in l'articolo 6 della CEDU, e art 47 della Carta di Nizza e che limitano in articolo 28 comma 2 della Convenzione Europea del 1957 per la risoluzione delle vertenze il potere decisionale della stessa Corte Internazionale , prevalgono sulla sentenza del 3.2.2012, la quale deve essere dichiarata incompatibile con la stessa Carta ONU e la Carta Europea per i diritti dell' Uomo che a sua volta è trasfusa ed integrata nella Carta di Nizza . Il riferimento/ richiamo della legge n 5/13 all' 94 Carta ONU per escludere i diritti fondamentali dei cittadini italiani è palesemente illogico, tautologico ed incostituzionale : Chiedere il rispetto dell'art. 94 Carta ONU per violare i principi fondamentali della stessa Carta ONU in art 1 co.3 e art 55 c sarebbe una intollerabile frivolezza di fronte allo stato di diritto e dell'ordine giuridico internazionale.

Rispetto alla presente causa ed in mancanza di qualsiasi altra possibilità di adire un giudice per chiedere ragione in conseguenza di un grave crimine di guerra subito, la presente Corte in applicazione dell'art. 24, 11 e 117 Cost. secondo questa difesa deve dichiarare l'incostituzionalità della legge n 5/2013 ove non ammette al giudice italiano di affermare la sua giurisdizione in una causa per la quale sussiste la competenza del giudice italiano anche per *atti iure imperii* secondo il diritto internazionale consuetudinario

a.) secondo il principio del *foro commissi delicti* per lesioni e danni alle persone e

b.) se la convenuta implicitamente o esplicitamente aveva rinunciato alla sua immunità

e quindi dichiarare altrettanto incostituzionale una applicazione indiretta o analoga della sentenza del 3.2.2012 della Corte Internazionale che in violazione all' art. 28 II della Convenzione Europea per la risoluzione pacifica delle vertenze 1957 aveva ecceduto la sua competenza e la quale obbliga i giudici italiani di violare i diritti fondamentali dell'attore ;

Pertanto

si chiede che vengano valutati i seguenti profili di incostituzionalità

di detta normativa in relazione:

A.) al divieto di efficacia retroattiva di una legge procedurale , art. 4 della Convenzione di N.Y-2004 con art 5 cpc ;

B.) alla violazione del principio di stato di diritto in quanto non dichiara esplicitamente il suo contrasto con art. 11 delle preleggi : *“la legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo”* violazione dell'art. 2 della Costituzione ed analogamente al divieto di retroattività di un nuovo orientamento giurisprudenziale (art 24 Cost) rispetto alla sentenza 5044/04 e del principio di cosa giudicata;

C.) al divieto di applicare il diritto internazionale generalmente riconosciuto e facente parte dell'ordinamento italiano per il tramite dell'art 10 Cost. (sent. Corte Costituzionale 329/92) in quanto art 3 della L. 5/13 rende inapplicabile le norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale

1.) se lo stato convenuto ha implicitamente o esplicitamente rinunciare alla sua immunità giurisdizionale ,

2.) se lo stato convenuto è responsabile per un illeciti commessi *acta iure imperii*, in sua presenza nel territorio dello stato ove il giudice adito ha sede,

3.) se lo Stato convenuto responsabile dei gravi violazione dei diritti fondamentali (Cass. 5044/04) aveva coscientemente escluso qualsiasi l'accesso ad un giudice alternativo , art 23 H Conv.L'aja 1907 , e quindi commesso di nuovo un crimine ex. art 8 comma II b XIV dello Statuto per la Corte Internazionale Penale , perché l'eccezione della immunità che è in se stesso implica un crimine di guerra e come tale diventa un atto processuale affetto di nullità .

D.) all'obbligo di rispettare in base agli artt. 11 e 117 cost., l'art. 28 comma 2 della Convenzione Europea per il rimedio pacifico delle vertenze del 29 Aprile 1957 e l'art 6 della CEDU e quindi accertare che la Corte internazionale ha ecceduto la sua competenza ,

E.) al divieto di abrogare o disattendere gli articoli 24 e 111 della costituzione e/o art. 1 , comma 3 e l' art 55 lett. c) Carta ONU se una persona fisica è stata vittima di un crimine di guerra o di gravi crimini contro l'umanità.

F.) al fatto che la legge n. 5/13 rappresenti anche una violazione dell'art. 101 e 102 della Costituzione perché il suo Art. 3 è un ordine del governo o del parlamento al terzo potere/ giudice in specifiche

cause con effetto retroattivo affinché il giudice rinunci alla sua competenza giurisdizionale senza lasciare allo stesso giudice la facoltà di valutare i fatti della causa in violazione dell'art 5 cpc e il diritto applicabile e di annullare addirittura le decisioni già definite e con effetto retroattivo in violazione dell'art. 11 r.d.16-3-1946 n.262 , art. 2 Cost. in collegamento con art 386 cpc e in contrasto della Sentenza n. 5044/04 della Suprema Corte di Cassazione.

Quindi la difesa del comparente Bergamini, parte attrice nella causa originale non può distaccarsi dalle ragioni che il Tribunale di Firenze ha messo al fondamento della sua ordinanza del 21.1.2014 :

Alla presente memoria è allegato in forma cartaceo e su supporto digitale una serie di documenti in lingua straniera inglese e tedesco; sono documenti pubblicati nella gazzetta ufficiale della Repubblica Federale o nelle raccolte ufficiali italiane. In caso che codesta onorevole Corte non potesse comprendere la documentazione , però la ritenesse rilevante , il Bergamini

chiede

che venga ammesso un interprete e visto la vicinanza della pubblica udienza questa difesa suggerisce una sua posticipazione .

Tanto premesso

e per i motivi sopra esposti il sottoscritto difensore dell'attore e comparente Bergamini

Chiede

Voglia ill.ma CORTE COSTITUZIONALE

Preliminarmente

Riunire le seguenti cause costituzionali rispetto alle ordinanze di promovimento del Tribunale di Firenze del 21.1.2014

- 1.) **Bergamini Duilio** c/ Repubblica Federale di Germania n. 113 registro ordinanze 2014
- 2.) **Simoncioni Furio** c/ Repubblica Federale di Germania n.84 registro ordinanze 2014
- 3.) **Alessi Marcella** ed al.c/Repubblica Federale di Germania n. 85 registro ordinanze 2014

o altre procedure che vertono sulla stessa questione

e di accertare il contenuto del diritto internazionale a cui si è fatto riferimento con una relativa Consulenza Tecnica giuridica di Ufficio

Ed in via principale si chiede di

dichiarare

l'incostituzionale

1.) l'art. 1 e 3 della legge 5/2013 nella parte in cui obbliga il giudice nazionale in una causa civile fondata su atti iure imperi contro uno stato estero di dichiarare il difetto di giurisdizione per adeguarsi ad una sentenza della Corte Internazionale, nonostante che in base al diritto internazionale convenzionale e quello generalmente riconosciuto sussiste il diritto della parte ricorrente di adire un giudice italiano.

2.) la norma introdotta nel nostro ordinamento dal recepimento, ai sensi dell'art. 10 ,co 1 Cost., della consuetudine internazionale nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi con atti "iure imperii", dal Terzo Reich almeno in parte nello Stato del giudice adito (*foro commissis delicti*); in quanto ledono i diritti fondamentali di comparenti 2 e 24 Cost. ;

3.)l'art. 1 della legge 848 del 17 agosto 1957, nella parte in cui - recependo l'art. 94 dello Statuto dell'Onu-, obbliga il giudice nazionale di adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione di cognizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi "iure imperii" dal Terzo Reich nel territorio italiano ed in palese contrasto con gli articoli 1 , 28 comma 2 e 39 della Convenzione Europea per la pacifica risoluzione delle vertenze del 1957

Si produce in comunicazione

- A) Atto di costituzione del Bergamini
1. Führerbefehl vom 15.9.1943 (ordine del Führer del 15.9.1943)
 2. Führerbefehl vom August 1945 (ordine del Führer del agosto 1945)
 3. Raccomandazioni Regolamento All. IV all'Accordo di Londra sui debiti del Reich
 4. Tomuschat, Leistungsberechtigung der italienischen Militärinternierten (parere del Dr. Tomuschat)
 5. Tripartite Commission, German Dept Conference(Conferenza sui debiti della Germania, verbale del 11.2.1953)
 6. Deutscher Bundestag, Druckssache nr. 4478/1953 (Parlamento Tedesco, Doc. Nr. 4478/1953 del 17.6.1953, pag 1, 30, 82 e 83)
 7. CD Rom con documenti del diritto internazionale, Trattati e sentenze

Roma/Talla 20.7.2014 Avv. Dr.Joachim Lau

Il Prof. **Ulf SIEBEL** apparteneva allo staff giuridico del Direttore della Deutsche Bank , J.H. Abs a Frankforte , il quale a sua volta era stata il capo della Delegazione tedesca a Londra dal 1951 – 53 . **Rechtsfragen internationaler Anleihen** , Berlin Duncker und Humboldt , 1997 , Habilschr. Universität Mainz 1997 – ISBN 3-428-09187-6
Pag. 175 . : In diese Zusammenhang ist an die einschlägige Bestimmung des Londoner Schuldenabkommens zu denken , so ist in Art. 17 (1) ein Immunitätsverzicht zu sehen wenn es heißt: „ Die Bundesrepublik Deutschland wird dem Gläubiger das Recht gewährleisten innerhalb der grenzen dieses Ankommens und seiner Anlagen ... durch deutsche Gerichte und mit Hilfe deutscher Behörden seine Rechte ... durchzusetzen ... „ und (3 a) : „die Bundesrepublik ... wird ohne Rücksicht darauf , ob die Gegenseitigkeit für die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen zwischen dem Staat , in dem die Entscheidung ergangen ist , und der Bundesrepublik ... verbürgt ist , das Recht gewähren , Durch deutsche Gerichte und mit Hilfe deutscher Behörden rechtskräftige Entscheidungen von Gerichten und Schiedsinstanzen über eine Schuld durchzusetzen „